Supplemento ordinario n. 5 alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 8 del 12 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2874.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Aldi Pietro fu Nello, in comune di Manciano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aldi Pietro fu Nello, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto)

Vista la deliberazione, 24 luglio 1952, n. 2514, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso, prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero del-

l'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aldi Pietro fu Nello, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 10.10.21, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 133. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Aldi Pietro fu Nello, in comune di Manciano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 12186 (V C.)			
	E	1144 (p)	—	Pastura	—	91.284	230,70
	E	1146 (p)	—	Id.	—	148.273	321,15
	E	1267	—	Id.	—	57.024	123,52
				Totali	—	296.581	675,37
				Pari ad Ha. 10.10.21			

I dati complessivi di superficie e di reddito dominicale relativi ai terreni sopra descritti, corrispondono, per effetto della delibera n. 2514 del 24 luglio 1952, della Commissione censuaria centrale, ad una superficie di Ha. 10.10.21 (ettari dieci are dieci e centiare ventuno) e ad un reddito dominicale di L. 1.192,44 (millecentonovantadue e cent. 44).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento, distinto a vecchio catasto alla Sezione E, confinante:

Nord: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 1146, la cui parte nord ricade nei terreni facenti parte del terzo residuo;
Est: con il botro del Crognoletino e con la linea del frazionamento operato sulla particella 1144, la cui parte nord-est rimane alla ditta;
Sud: con il limite di proprietà, coincidente con la via che da Orbetello va a Montemerano;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 351.192,40 (trecentocinquantunomilacentonovantadue e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2875.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Amati Alberico fu Romeo, in comune di Castelnuovo di Porto (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Amati Alberico fu Romeo, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero del l'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dal l'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Amati Alberico fu Romeo, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma), per una superficie complessiva di ettari 35.08.49, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 135. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Amati Alberico fu Romeo, in comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 18 (N. C.)									
Sette Quarte	32	19(p)	(p)	Seminativo	I	2	70	41	2.028.07
Selva di Giovanni	19	37	—	Id.	IV	0	11	00	24.20
Id.	19	14	—	Pascolo cespugliato	unica	0	48	60	34,02
Id.	19	15	—	Seminativo	IV	2	99	20	658.24
Id.	19	16	—	Id.	IV	9	72	40	2.139,28
Buchetto	21	1	—	Id.	IV	9	82	00	2.160.40
Id.	21	2	—	Bosco ceduo	III	4	85	80	607 25
Monte Barbetto	23	1	—	Seminativo	IV	1	89	40	416.68
Id.	23	2(p)	—	Id.	IV	2	49	68	549.29
					Totali . . .	35	08	49	8.617 43

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento sito in località «Prato Grande», confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Nord-est: con il limite di proprietà coincidente, per la maggior parte, con la strada vicinale di Valle Lunga;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 2 (foglio 23), la cui parte sud rimane alla ditta, con parte del limite est della particella 6 (foglio 23) e con un affluente del fosso di Vaccareccia coincidente con parte del limite ovest della suddetta particella;
Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con il fosso di Vaccareccia.

2° Accorpamento sito in località «Prato Grande», confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 19 (foglio 32), la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il «terzo residuo»;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con parte del limite nord-est della particella 6 (foglio 33);
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.108.127,30 (duemilionicentottomilacentoventisette e cent. 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2876.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Barabesi Emma e Paola fu Raffaello, in comune di Campagnatico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barabesi Emma e Paola fu Raffaello, per i terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto);

Considerato che le sunnominate hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, si è riservato di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti delle medesime.

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barabesi Emma e Paola fu Raffaello, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 84.44.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 137. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Barabesi Emma, maritata Cinughi De Pazzi, e Paola, maritata Papi, sorelle fu Raffaello, in comune di Campagnatico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 571 (*N. C.*)					
Fonte Marina	32	1	—	Seminativo	III	1	72	40	413,76
Id.	32	2	—	Id.	III	1	57	90	378,96
Id.	32	3	—	Seminativo arborato	II	1	96	30	363.15
Id.	32	5	—	Seminativo	IV	5	44	80	844 44
Id.	32	7	—	Id	IV	1	91	40	296.67
Id.	32	15	—	Id.	III	0	51	10	122,64
Id.	32	16	—	Fabbricato rurale	—	0	19	00	—
Id.	32	17	—	Seminativo	III	0	98	00	235 20
Id.	32	18	—	Id.	V	4	37	10	371,53
Id.	32	62	—	Id.	III	1	54	60	371.04
Id.	32	63	—	Uliveto	II	5	08	20	3.303,30
Id.	32	64	—	Seminativo	IV	0	32	00	49,60
Id.	32	65	—	Id.	IV	1	91	80	297 29
Id.	32	6	—	Id.	IV	4	66	80	723 54
Id.	32	8	—	Id.	V	3	37	30	286,70
Id.	32	83	—	Uliveto	II	1	00	70	654,55
Id.	32	14	—	Seminativo	IV	11	43	20	1.771,96
Id.	32	4	—	Bosco ceduo	III	29	36	60	2.055,62
Id.	32	19	—	Id.	II	0	36	00	36 —
Id.	32	66	—	Id.	I	0	98	50	132,98
Id.	32	9	—	Id.	II	5	70	30	570,30
				Totali		84	44	00	13.279,23

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Fonte Marina», confina:

Nord e *nord-ovest*: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Grosseto-Siena;
Est: con il limite di proprietà.
Sud-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.829.928,10 (quattromilioniottocentoventinovemilanovecentoventotto e cent. 10) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2877.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Barabesi Emma e Paola fu Raffaello, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 239 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barabesi Emma e Paola fu Raffaello, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barabesi Emma e Paola fu Raffaello, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada

(provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 59.43.73, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 136. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Barabesi Emma, maritata Cinughi De Pazzi, e Paola, maritata Papi, sorelle fu Raffaello, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 235 (N. C.)					
Diaccialone	135	27	—	Vigneto . . .	I	0	13	60	142,80
Id.	135	30	—	Seminativo . . .	III	5	93	60	1.424,64
Id.	135	31	—	Uliveto . .	II	3	13	00	2.269,25
Id.	135	33	—	Bosco ceduo .	IV	0	02	20	1,32
Id.	135	29	—	Id. .	IV	0	07	20	4,32
Id.	135	34	—	Pascolo cespugliato	II	0	15	00	6,30
Id.	135	35	—	Seminativo	III	11	03	50	2.648,40
Id.	135	36	—	Pascolo	II	0	10	20	2,96
Id.	135	37	—	Seminativo	III	0	25	30	60,72
Id.	135	38	—	Fabbricato rurale	—	0	59	40	—
Id.	135	39	—	Seminativo . .	III	0	06	00	14,40
Id.	135	40	—	Uliveto . .	I	0	55	80	585,90
Id.	135	41	—	Pascolo . .	II	0	09	60	2,78
Id.	135	42 (p)	—	Seminativo . .	III	1	67	33	401,59
Id.	135	52	—	Seminativo arborato	III	3	31	00	993,00
Id.	135	53	—	Vigneto	II	0	13	40	100,50
Id.	135	54	—	Uliveto	II	1	55	80	1.129,55
Campetti	158	4	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	80	6,22
Laschi	158	14	a	Seminativo	II	7	53	00	2.331,30
Diaccialone	158	15	—	Pascolo cespugliato	II	0	01	50	0,63
Id.	158	16	—	Seminativo	II	22	67	60	7.029,56
Id.	158	17	—	Pascolo arborato	unica	0	16	30	13,04
Id.	158	28	—	Pascolo cespugliato	II	0	08	60	3.61
					Totali	59	43	73	19.175,79

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Montemassi », confina:

Nord: con il limite sud della particella 28 (foglio 135), con un tratto della strada vicinale del Querceto, con parte del limite sud-ovest della particella 32 (foglio 135);

Est: con un tratto del fosso Rigazzi, con la linea del frazionamento operato sulla particella 42 (foglio 135), la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con un breve tratto del limite ovest della predetta particella 42, con la strada vicinale del Querceto, con il limite ovest della particella 24 (foglio 158);

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Rigazzi;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Ribolla ed in parte con il fosso Rigemoli.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.591.609 (seimilionicinquecentonovantunomilaseicentonove) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2878.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Barzellotti Dino fu Luigi, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barzellotti Dino fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Barzellotti Dino fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 222.41.51, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 138. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Barzellotti Dino fu Luigi, in comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1255 (N. C.)					
Pian d'Alma	28	11	—	Seminativo	I	115	54	80	54.307,56
Id.	28	12	—	Prato	II	2	14	00	192,60
Id.	28	15 (p)	—	Id.	II	0	62	40	56,16
Pineta di Pian d'Alma	28	16 (p)	—	Seminativo	II	10	78	11	3.881,21
Padule di Pian d'Alma	28	14	—	Pascolo	I	4	03	80	524,94
Pian d'Alma	28	49	—	Seminativo	I	18	74	00	8.807,80
Id.	28	42	—	Id.	II	5	18	00	1.864,80
Padule di Pian d'Alma	28	10	—	Pascolo	II	13	62	70	953,89
Id.	28	9	—	Id.	II	1	01	60	71,12
Id.	28	8 (p)	—	Incolto produttivo	unica	22	02	50	550,63
Id.	28	7 (p)	—	Pascolo cespugliato	I	2	83	30	240,81
Id.	28	13	—	Id.	II	6	71	70	335,85

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1255 (*N. C.*)					
Pineta di Pian d'Alma	28	23	—	Seminativo arborato	III	11	00	60	8.852,10
San Nicola	28	37	—	Fabbricato rurale	—	0	09	60	—
San Niccola	28	31	—	Seminativo	III	0	20	90	56,43
Id.	28	30	—	Uliveto	II	7	25	60	4.535 —
Id.	28	32	—	Fabbricato rurale	—	0	07	50	—
Id.	28	33	—	Vigneto	II	0	50	40	327,60
					Totali . . .	222	41	51	80.558,50

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Pian d'Alma » e « San Niccola », confina

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Alma;

Est: con la strada comunale delle Collacchie;

Sud-est e *sud*: con il fosso Almina, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 15 e 16 (foglio 28), le cui parti est ricadono nei terreni costituenti il terzo residuo, con la strada vicinale Pian d'Alma, con parte del limite ovest della particella 24 (foglio 28), con i limiti ovest delle particelle 37 e 31 (foglio 28), con parte del limite sud-ovest della particella 24 (foglio 28), con parte del limite ovest della particella 34 (foglio 28);

Sud-ovest e *ovest*: con parte del limite ovest della particella 34 (foglio 28), con il limite est della particella 38 (foglio 28), con il limite est della particella 22 (foglio 28), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 8 e 7 (foglio 28) le cui parti sud sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo e con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 26.337.678,25 (ventiseimilionitrecentotrentasettemilaseicentosettantotto e cent. 25) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2879.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bicocchi Michele fu Emilio, Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, fratelli e sorella fu Giuseppe, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bicocchi Michele fu Emilio, Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca fratelli e sorella fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dalla espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bicocchi Michele fu Emilio, Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, fratelli e sorella, fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 57.83.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 139. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bicocchi Michele fu Emilio, Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, fratelli e sorella fu Giuseppe, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1549 (N. C.)					
Puntone	162	33	—	Incolto produttivo	unica	1	78	30	44,67
Id.	162	37	—	Id	unica	1	32	20	33 05
Id.	162	40	—	Seminativo	III	0	55	60	15 12
Fonte al Cerro	163	6	—	Id.	I	4	44	70	2.090,09
Id.	163	7	—	Id.	I	2	26	10	1.062,67
Id.	163	8	—	Fabbricato rurale	—	0	64	40	—
Id.	163	10	—	Seminativo	I	2	80	20	1.316,94
Id.	163	11	—	Id.	I	1	18	10	555 07
Id.	163	12	—	Id.	I	0	12	00	56,40
Id.	163	13	—	Id.	I	3	02	40	1.421 28
Puntone Scarlino	163	14	—	Id.	II	0	07	20	28.80
Id.	163	15	—	Pascolo	I	0	40	70	52,91
Id.	163	16	—	Seminativo	II	1	41	70	566.80
Fonte al Cerro	164	23	—	Id.	I	12	86	70	6.047 49
Meleta	165	4	—	Vigneto	I	0	78	40	627,20
Id.	165	13	—	Seminativo	I	5	45	80	2.565 26
Puntone di Scarlino	193	8	—	Id.	III	0	37	10	100.17
Puntone	162	43	—	Id.	II	0	08	70	34,80
Id.	162	38	—	Id.	II	3	07	10	1.228 40
Cerreto	193	1	—	Id.	I	1	65	00	775 50
Id.	193	27	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	80	0,76
Id.	193	2	—	Fabbricato rurale	—	0	60	60	—
Id.	193	3	—	Seminativo	II	11	93	10	4.772 40
Id.	193	28	—	Vigneto	I	0	61	60	492 80
Puntone	193	9	—	Seminativo	III	0	31	90	86,13
					Totali . .	57	83	40	24.109,61

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento sito in località « Fonte al Cerro » confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Sud-est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale del Puntone;
Sud-ovest: con il limite di proprietà;
Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il canale Allacciante;

2° Accorpamento sito in località « Puntone » confinante:
Nord-est: con il limite di proprietà;
Sud-est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la Fiumara;
Sud-ovest: con il limite di proprietà;
Nord-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.857.675,70 (settemilioniottocentocinquantasettemilaseicentosettantacinque e cent. 70) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2880.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Brenciaglia Giulio fu Napoleone, in comune di Capodimonte (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Brenciaglia Giulio fu Napoleone, per i terreni ricadenti nel comune di Capodimonte (provincia di Viterbo)

Vista la deliberazione del 24 luglio 1952, n. 2510 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata.

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Brenciaglia Giulio fu Napoleone, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capodimonte (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 79.18.79, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 140. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Brenciaglia Giulio fu Napoleone, in comune di Capodimonte (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 884 (V. C.)					
Poggio Palombo	II	104	B (p)	Seminativo	—	14	38	65	3.262 86
Id.	II	132	—	Id.	—	5	62	50	1.275 73
Poggio Spinetto	II	83	RB	Id.	—	10	39	80	1.347 59
La Pianiata	II	59	3A	Id.	—	0	37	20	84 38
Po. Spinetto	II	84	B	Id.	—	1	30	60	296.21
Id.	II	154	B	Id.	—	0	12	00	15,55

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue Partita catastale n. 884 (V. C.)					
Valle del Noccione	II	88	A	Id.	—	0	02	50	5.65
Poggio Spinetto	II	153	—	Id.	—	0	01	90	4.32
Id.	II	86	A	Id.	—	0	16	70	37 87
Id.	II	85	—	Id.	—	0	16	20	20.99
Spinella	II	129	A	Id.	—	0	03	30	4.28
La Piantata	II	152	A	Id.	—	0	03	30	7.49
Usi	II	99	2	Id.	—	5	05	00	1.145 34
Id.	II	102	—	Sterile con grotte	—	0	03	00	0.04
Id.	II	99	3 (p)	Seminativo	—	15	99	56	3.627 81
Repi go	II	103 p	(p)	Id.	—	4	96	20	1.125 38
Id.	II	131 (p)	(p)	Id.	—	20	50	38	2.657 21
				Totali . . .		79	18	79	14.918 70

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti. corrispondono, per effetto della delibera n 2510 in data 24 luglio 1952. della Commissione censuaria centrale, ad ettari 79.18.79 e ad un *reddito dominicale* di L 13.621,84 tredicimilaseicentoventuno e cent 84).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Villa Pianora, distinto a vecchio catasto alla Sezione II, confina:

Nord. con parte del limite sud della particella 133. con la linea del frazionamento operato sulla particella 131, la cui parte nord rimane alla ditta, con parte del limite della particella 131;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 103 e 31, le cui parti est rimangono alla ditta, con parte del limite ovest della particella 99/1, con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Valle Saccoccia;

Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 104/B, 99/3 e 131, le cui parti ovest sono comprese nei terreni costituenti il « terzo residuo ».

L'indennità di espropriazione è di L. 5 824.656.28 (cinquemilioniottocentoventiquattromilaseicentocinquantasei e cent. 28) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2881.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bruschi Falgari Matilde fu Luca in Della Rocca di Candel, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950. n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66,

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bruschi Falgari Matilde fu Luca in Della Rocca di Candel, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 25 settembre 1951, n. 2314 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 delle legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bruschi Falgari Matilde fu Luca in Della Rocca di Candel, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 584.83.56, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 141. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bruschi Falgari Matilde fu Luca, in Della Rocca di Candel, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 1639 (*V. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mapp.	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Fontanile	XX	16	—	Seminativo	—	14	25	00	2.821,50
Fosso Bandita	XX	57	—	Pascolo	—	7	31	00	710,53
Id.	XX	54	1	Seminativo	—	12	17	80	2.411,24
Id.	XX	54	2	Id.	—	9	93	50	1.967,11
Id.	XX	55	—	Pascolo	—	1	94	50	63,14
Margigliana	XX	58	—	Seminativo	—	30	90	20	6.118,60
Id.	XX	43	—	Pascolo	—	17	26	00	1.677,67
Id.	XX	44	—	Id.	—	0	75	00	72,90
Fontanile della Torre	XX	45	—	Id.	—	0	11	00	10,69
Id.	XX	46	—	Id.	—	0	16	00	15,55
Id.	XX	48	—	Seminativo	—	2	04	00	403,92
Id.	XX	50	—	Pascolo	—	0	02	60	0,83
Id.	XX	51	—	Seminativo	—	2	75	00	544,50
Id.	XX	52	—	Pascolo	—	2	47	00	240,08
Id.	XX	53	—	Id.	—	0	18	00	17,50
Id.	XX	47	—	Id.	—	0	18	00	17,50
Margigliana	XX	30	—	Seminativo	—	2	14	00	423,72
Id.	XX	32	—	Id.	—	0	72	00	142,56
Fontanile della Torre	XX	34	—	Pascolo	—	1	99	90	194,29
Id.	XX	35	—	Id.	—	0	64	00	103,68
Id.	XX	36	—	Seminativo	—	22	01	00	4.357,98
Fosso allacc. acqua	V	13	—	Id.	—	15	08	50	2.986,81
Id.	V	41	—	Casa e corte	—	0	05	00	—
Id.	V	17	—	Pascolo	—	1	71	00	166,21
Id.	V	18	1	Seminativo	—	19	10	90	3.783,56
Id.	V	18	2	Id.	—	12	85	00	2.544,30
Id.	V	20	—	Id.	—	0	68	90	136,44
Fontanile della Torre	V	22	1	Id.	—	10	94	90	2.167,92
Id.	V	22	2	Id.	—	3	91	20	774,58
Id.	V	22	3	Id.	—	5	28	60	1.046,63
Id.	V	23	—	Id.	—	26	37	40	2.088,79
Id.	V	27	—	Pascolo	—	2	39	60	232,88
Fosso del gesso p. argento	XVIII	115	—	Seminativo	—	5	10	00	1.009,80

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1639 (*V C.*)					
Fontanaccia	XI	48	—	Seminativo	—	19	31	00	3.823,38
Id.	XI	49	—	Pascolo	—	0	61	50	59,76
Id.	XI	161	—	Seminativo	—	0	29	30	57,99
Id.	XI	46	—	Id	—	1	48	30	293,62
Taccone di mezzo	XI	44	—	Pascolo	—	0	09	00	2,92
Fontanaccia	XI	146	—	Id.	—	0	69	00	67,07
Taccone di mezzo	XI	45	—	Seminativo	—	15	54	90	3.078,72
Fontanaccia	XI	159	—	Id	—	21	27	30	4.212,04
Id.	XI	158	—	Id.	—	22	96	00	4.54[illegible],08
Id.	XI	160	—	Id.	—	0	78	60	155,63
Id.	XI	50	—	Id.	—	6	37	10	1.261,44
Id.	XI	51	—	Pascolo	—	0	07	90	2,56
Castagna	XI	52	—	Id.	—	0	07	00	2,27
Id.	XI	53	—	Seminativo	—	14	04	00	2.779,92
Id.	XI	54	—	Pascolo	—	0	06	20	6,01
Fontanaccia	XI	162	—	Seminativo	—	0	05	90	11,66
Id.	XI	163	—	Pascolo	—	0	03	20	5,18
Cast[illegible]na	XI	55	—	Seminativo	—	5	61	50	1.111,75
Id.	XI	56	—	Id.	—	13	42	00	2.657,16
Id.	XI	60	—	Id.	—	4	81	00	952,[illegible]8
Tac[illegible]ne di mezzo	XI	22	—	Id.	—	8	50	00	1.68[illegible] —
Id.	XI	23	—	Id.	—	0	33	00	65,34
Id.	XI	24	—	Pascolo	—	0	49	50	1[illegible],02
Id.	XI	25	—	Seminativo	—	0	14	00	27 72
Id.	XI	26	—	Pascolo	—	24	31	00	3.938,22
Id.	XI	28	—	Seminativo	—	0	68	00	1[illegible]4,64
Id.	XI	29	—	Id.	—	0	90	90	180 —
Id.	XI	30	—	Id.	—	35	48	50	7.02[illegible],01
Id.	XI	31	—	Pascolo	—	0	40	50	39,35
Id.	XI	32	—	Seminativo	—	21	65	00	4.286,70
Id.	XI	33	—	Id.	—	4	69	00	92[illegible],[illegible]2
Id.	XI	34	—	Id.	—	18	36	30	3.635,86
Id.	XI	35	—	Id.	—	0	33	80	66,92
Fontanaccia	XI	36	R.	Id.	—	4	71	10	932,76
Ristretti Castagni	I	861	—	Casa e corte	—	0	05	20	—
Id.	I	862	—	Seminativo	—	0	15	20	49,25
Id.	I	863	—	Vigna	—	0	90	60	221,79
Id.	I	864	—	Pascolo olivato	—	2	92	50	716,04
Id.	I	865	—	Pascolo	—	0	76	00	73,87
Id.	I	873	—	Id.	—	0	71	00	69,01
Id.	I	874	—	Vigna	—	0	10	00	24,48
Id.	I	876	—	Seminativo	—	0	26	20	51,87
Id.	I	1319	—	Pascolo olivato	—	0	45	40	110,16
Fon[illegible]nile della Torre	XIX	49	—	Bosco ceduo	—	0	75	00	91,80
Id.	XIX	33	—	Id	—	0	48	00	88,13
Fosso allac. acqua	V	16	—	Id.	—	1	66	30	203,54
Id.	V	19	—	Id.	—	0	34	00	41,62
Fontanile della Torre	V	21	—	Id.	—	0	92	60	113,33
Id.	V	24	—	Id.	—	16	38	00	1.002 46
Fos[illegible] Bandita	V	30	—	Id.	—	1	68	30	205,99
Id.	V	32	—	Id.	—	1	36	20	166,72
Fosso del gesso p. argento	XVIII	88	—	Id.	—	0	31	20	38,16
Id.	XVIII	89	—	Id.	—	0	71	70	87,77
Id.	XVII	90	—	Sterile	—	0	09	20	0,04
Id.	XVIII	91	—	Bosco ceduo	—	0	69	60	85,18
Id.	XVIII	110	—	Id.	—	35	15	00	4.302,36
Fosso Bandita	V	31	—	Id.	—	1	67	20	102,31
Ristretti Castagni	I	860(p)	—	Pascolo olivato	—	0	28	82	103,75
Fostagne	II	43	B 1 (p)	Id.	—	1	48	64	535,10
Id.	II	42	B 1 p)	Pascolo	—	2	88	00	466,56
Pontania	II	476	B 1 (p)	Seminativo	—	2	11	20	418,17
Fosso Bandita	V	29	—	Bosco ceduo	—	1	63	00	99,76
Fontanile della Torre	V	26	—	Seminativo	—	24	25	00	4.801,50
				Totali		583	26	86	101.572,83

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2314 in data 5 settembre 1951, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 583.26.86 e ad ~~un reddito dominicale di L. 153.899,67 (centocinquantatremilaottocentonovantanove e cent. 67)~~.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1609 (*V. C.*)					
Fornace	I	877	—	Vigna	—	0	48	60	253,69
Ristretti	I	871	—	Id.	—	0	16	60	86,65
Id.	I	872	—	Id.	—	0	91	50	223,99
				Totali . .		1	56	70	564,33

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2314 in data 5 settembre 1951, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 1.56.70 e ad un reddito dominicale di L. 739,60 (settecentotrentanove e cent. 60).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Ristretti » e « Fostagne », confinante:

Nord-ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 476/B1, 42/B1 e 43/B1 (Sezione II) le cui parti nord ovest sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Nord-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 43/B1 (Sezione II) la cui parte nord-est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud-est: con parte del limite nord-ovest della particella 43/B2 (Sezione II) e con il limite nord-ovest delle particelle 42/B2 e 476/B2 (Sezione II);

Ovest: con il limite di proprietà che segue per un breve tratto la strada comunale dei Ristretti.

2° Accorpamento in località « Fontanaccia » e « Taccone di Mezzo », confinante:

Nord: con parte del limite sud-est della particella 859 (Sezione I), con la linea del frazionamento operato sulla particella 860 (Sezione I), la cui parte nord-ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite di proprietà che segue per un tratto la strada delle Fornaci e la strada da Tarquinia a Monteromano,

Est: con il limite di proprietà che segue per un tratto la strada di Monteromano;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada di Monteromano;

Ovest: con il limite di proprietà che segue per un lungo tratto la strada del Mandoleto.

3° Accorpamento in località « Fosso del Gesso », confinante:

Nord ed *est*: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà che segue il fosso del Gesso;
Ovest: con il limite di proprietà che segue la strada che conduce a Montalto.

4° Accorpamento in località « Fontanile della Torre », confinante:

Nord: con il limite di proprietà che segue in parte il fosso detto Marcelliana e la strada comunale che conduce a Poggio;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà che segue il fosso della Bandita;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 39.503.166,54 (trentanovemilionicinquecentotremilacentosessantasei e cent. 54) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie Ha.	Reddito domin. Lire	Redd. domin. riv. Lire	Indennità Lire
Partita catastale n. 1639 (V. C.)	583.26.86	101.572,83	153.899,67	39.248.138,94
Partita catastale n. 1609 (V. C.)	1.56.70	564,33	739,60	255.027,60
In complesso . . .	584.83.56	102.137,16	154.639,27	39.503.166,54

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2882.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Canestro Antonio fu Carlo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Canestro Antonio fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2426, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Canestro Antonio fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 135.87.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 134. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Canestro Antonio fu Carlo, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
(Partita catastale n. 28868/56726 (V. C.)							
Massa Calessina	86	123 (p)'p)	—	Seminativo	399	92	16.716,69
Id.	86	127	—	Pascolo	2	93	40.09
Id.	86	128	—	Id.	23	55	984.39
Id.	86	130 (p)	—	Seminativo	83	82	3.503.68
Id.	86	131	—	Pascolo	9	20	559 36
Id.	86	132 (p)	—	Id.	44	91	614,38

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		Reddito Dominicale Lire
				Segue *Partita catastale n. 28868/56726 (V C.)*			
Massa Calessina	86	133 (p)	—	Seminativo	233	41	5.587,82
Id.	86	134	—	Id.	15	48	647,06
Id.	86	135	—	Pascolo	117	06	1.601,40
Id.	86	136	—	Seminativo	68	28	1.634,61
Id.	86	137	—	Pascolo	7	26	99,33
Id.	86	138	—	Prato	129	50	8.365,70
Id.	86	139	—	Pascolo	0	23	5,51
Id.	86	140	—	Seminativo	54	89	2.294,40
Id.	86	141	—	Id.	72	81	747,04
Id.	86	142	—	Id.	14	02	143,83
Id.	86	143 (p)	—	Prato	6	70	636,50
Id.	86	144	—	Seminativo	74	15	3.099,47
Id.	86	129	—	Prato	0	66	62,70
				Totali	1.358	78	47.343,96
				Pari ad Ha. 135.87.80			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Maglianella », distinto alla mappa 86 (vecchio catasto) confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 123 la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada per Civitavecchia (strada statale Aurelia), con il limite est della particella 122 e con un breve tratto del limite est della particella 143, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 143 e 130, le cui parti sud rimangono alla ditta e sulle particelle 132 e 133 le cui parti est rimangono alla ditta, con il limite di proprietà coincidente con la strada per Civitavecchia (strada statale Aurelia);

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Galera.

L'indennità di espropriazione è di L. 19.480.376,50 (diciannovemilioniquattrocentottantamilatrecentosettantasei e cent. 50) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2883.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccherini Domenico di Terige, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccherini Domenico di Terige, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccherini Domenico di Terige, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia

di Grosseto), per una superficie di ettari 335.05.12, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *Il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 142. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ceccherini Domenico di Terige, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 3737 (N. C.)									
Civitello	150	16	—	Pascolo	II	0	12	20	3,54
Id.	150	17	—	Seminativo	IV	1	73	80	234,63
Id.	150	18	—	Bosco ceduo	IV	1	40	10	84.06
Id.	150	19	—	Seminativo	IV	0	52	80	71.28
Id.	150	20	—	Castagneto	IV	0	16	60	9.13
Id.	150	21	—	Pascolo	II	0	07	20	2.09
Id.	150	22	—	Id.	II	0	26	20	7,59
Id.	150	23	—	Fabbricato rurale	—	0	48	60	—
Id.	150	24	—	Seminativo	IV	0	05	50	7.43
Id.	150	25	—	Id.	IV	0	03	60	4,86
Pog[illegible]lo	150	26	—	Id.	IV	0	57	60	77 76
Civ[illegible]llo	150	27	—	Pascolo cespugliato	II	0	34	60	14.53
Id.	150	28	—	Seminativo	V	2	38	10	178.58
Id.	150	29	—	Pascolo arborato	unica	2	86	90	229 52
Id.	150	30	—	Uliveto	IV	1	87	40	505.98
Id.	150	31	—	Id.	III	0	87	00	365 40
Id.	150	32	—	Seminativo arborato	IV	0	15	70	25 91
Id.	150	33	—	Pascolo cespugliato	III	0	02	80	0.56
Id.	150	34	—	Bosco ceduo	III	5	54	80	443.84
Id.	150	35	—	Seminativo	IV	0	14	40	19,44
Pet[illegible]el	150	36	—	Bosco ceduo	IV	0	71	10	42.66
Id.	150	37	—	Castagneto	III	0	88	80	84.36
Civ[illegible]llo	150	38	—	Seminativo	IV	0	01	80	2,43
Id.	150	39	—	Bosco ceduo	IV	1	24	80	74,88
Id.	150	40	—	Pascolo	II	0	02	80	0.81
Id.	150	41	—	Pascolo arborato	unica	0	26	90	21.52
Id.	150	42	—	Seminativo arborato	III	0	92	20	276.60
La [illegible]ove	150	46 (p)	—	Uliveto	II	1	08	06	783,41
Id.	150	48	—	Vigneto	IV	1	56	90	470.70
Id.	150	49	—	Uliveto	III	1	23	00	516.60
Id.	150	50	—	Seminativo arborato	IV	0	80	20	132.33
Id.	150	51	—	Uliveto	II	2	88	60	2.092.35
Id.	150	52	—	Seminativo	III	0	07	20	17,28
Id.	150	53	—	Fabbricato rurale	—	0	69	70	—
Id.	150	55	—	Bosco ceduo	IV	0	07	20	4,32
Id	150	56	—	Uliveto	III	4	20	00	1.764 —
Id	150	58	—	Vigneto	II	0	30	20	226.50
Po[illegible]lo	150	59	—	Bosco ceduo	V	0	10	80	2.92
Id.	150	60	—	Id.	IV	1	37	60	82,56

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 3737 (*N. C.*)					
Poggiolo	150	61	—	Seminativo	III	0	49	50	118,80
Id.	150	63	—	Id.	IV	3	78	90	511,51
Petricci	150	64	—	Pascolo cespugliato	III	1	72	10	34,42
Id.	150	65	—	Id.	III	0	24	00	4,80
Id.	150	66	—	Seminativo	IV	0	97	50	131,63
Id.	150	67	—	Id.	V	3	18	10	238,58
Id.	150	69	—	Pascolo	II	0	25	20	7,31
Id.	150	75	—	Pascolo cespugliato	III	0	58	10	11,62
Id.	150	76	—	Seminativo	IV	0	02	50	3,38
Id.	150	77	—	Bosco ceduo	IV	0	00	90	0,54
Id.	150	78	—	Pascolo cespugliato	III	1	15	40	23,08
Id.	150	79	—	Seminativo	IV	0	01	90	2,56
Id.	150	80	—	Bosco ceduo	IV	2	58	80	155.28
Id.	150	81	—	Seminativo	IV	0	14	90	20,11
Id.	150	85	—	Id.	V	3	08	50	231,37
Id.	150	86	—	Pascolo	II	0	09	20	2,67
Id.	150	87	—	Bosco ceduo	V	0	46	00	12,42
Id.	150	88	—	Id.	III	0	22	50	18 —
Id.	150	89	—	Pascolo cespugliato	III	0	80	40	16,08
Id.	150	90	—	Seminativo	V	1	26	40	94,80
Id.	150	96	—	Bosco ceduo	V	0	25	30	6,83
Poggiolo	150	108	—	Seminativo	IV	1	26	30	170,51
Id.	150	109	—	Bosco ceduo	V	0	06	30	1,70
Le Lame	153	5	—	Id.	IV	0	22	60	13,56
Id.	153	6	—	Seminativo	IV	13	49	70	1.822,09
Id.	153	7	—	Bosco ceduo	V	0	98	90	26,71
Id.	153	8	—	Id.	IV	2	05	00	123 —
Fonte Giovannello	153	24	—	Id.	IV	0	20	70	12,42
Id.	153	29	—	Id.	IV	0	26	30	15,78
Le Lame	153	33	—	Seminativo	III	1	32	50	318 —
Id.	153	34	—	Bosco ceduo	IV	0	27	60	16,56
Fonte Giovannello	153	35	—	Seminativo	IV	6	16	30	832,01
Le Lame	153	37	—	Id.	IV	4	07	20	549,72
Id.	153	39	—	Bosco ceduo	IV	0	85	60	51,36
Id.	153	41	—	Seminativo	III	5	02	90	1.206,96
Id.	153	42	—	Seminativo arborato	V	0	14	20	12,78
Id.	153	43	—	Bosco ceduo	IV	0	26	20	15.72
Id.	153	44	—	Id.	IV	0	96	80	58,08
Id.	153	54	—	Id.	III	0	33	10	26.48
Id.	153	55	—	Id.	III	0	33	20	26,56
Fonte Giovannello	153	57	—	Id	IV	0	02	70	1,62
Mandrio	173	1	—	Seminativo	III	3	15	80	757.92
Giovannello	173	3	—	Id	IV	3	38	00	456.30
Id.	173	4	—	Id.	III	0	13	10	31.44
Id.	173	5	—	Id.	IV	8	32	40	1.123,74
Id.	173	6	—	Fabbricato rurale	—	0	71	00	—
Id.	173	7	—	Bosco ceduo	IV	0	57	50	34,50
Id.	173	9	—	Uliveto	III	4	59	30	1.929,06
Id.	173	11	—	Bosco ceduo	III	0	18	40	14,72
Id.	173	12	—	Vigneto	IV	1	45	10	435 30
Id.	173	13	—	Seminativo	IV	6	99	10	943,78
Fontane	173	14	—	Fabbricato rurale	—	0	24	40	—
Id.	173	15	—	Pascolo	II	0	45	50	13,19
Bivio Stazione	173	18	—	Vigneto	I	0	11	20	117,60
Campo del Giovannello	174	1	—	Seminativo	III	5	73	60	1.376,64
Id.	174	2	—	Bosco ceduo	III	0	04	60	3,68
Id.	174	3	—	Seminativo	IV	13	21	20	1.783,62
Cetine	175	5	b	Bosco ceduo	III	0	16	00	12,80
Pian di Specchio	175	6	—	Seminativo	II	16	59	30	5.143,83
Fontane	175	7	—	Bosco ceduo	III	0	54	30	43.44
Id.	175	8	—	Seminativo	III	8	24	70	1.979,28
Id.	175	10	—	Seminativo arborato	III	2	78	70	836,10
Id.	175	11	—	Bosco ceduo	IV	0	48	50	29.10
Id.	175	12	—	Seminativo	II	1	54	40	478.64
Id.	175	13	—	Id.	IV	3	80	30	513.40
Id.	175	17	—	Id.	II	4	11	20	1.274,72
Id.	175	21	—	Fabbricato rurale	—	0	67	40	—
Vallicini	196	3	—	Seminativo	IV	5	66	00	764,10
Le Pianelle	196	6	—	Id.	III	4	04	10	969,84
Id.	196	7	—	Bosco ceduo	IV	0	08	20	4,92

Segue *Partita catastale n.* 3737 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Le Pianelle	196	8	—	Bosco ceduo	IV	0	10	80	6.48
Id.	196	9	—	Seminativo	IV	1	31	60	177.66
Vallicini	196	10	—	Pascolo cespugliato	III	0	02	00	0.40
Id.	196	11	—	Bosco ceduo	IV	0	45	20	27 12
Cimbello	196	12	—	Seminativo	III	0	03	40	8.16
Id.	196	13	—	Fabbricato rurale	—	0	00	15	—
Vallicini	196	14	—	Seminativo	IV	12	14	30	1.639 30
Id.	196	18	—	Bosco ceduo	III	0	15	20	12.16
Cimbello	196	19	—	Id.	III	0	14	30	11.44
Id.	196	20	—	Pascolo	I	0	06	40	3 84
Pianelle	196	35	—	Seminativo	IV	0	37	30	50.35
Cimbello	197	1	—	Fabbricato rurale	—	0	15	80	—
Id.	197	2	—	Seminativo	III	4	28	40	1.028.16
Id.	197	3	—	Id.	III	3	29	30	790 32
Id.	197	4	—	Id.	III	7	77	60	1.86[illegible] 24
Id.	197	5	—	Bosco ceduo	III	0	25	00	2 —
Id.	197	12	—	Seminativo	IV	7	03	30	949 45
Poggio del Pilone	200	7	—	Bosco ceduo	III	1	88	90	15 2
Campo Avenai	200	8	—	Seminativo	III	2	69	80	617 2
Id.	200	18	—	Id	IV	2	23	80	302 13
Vallicini	196	4	—	Bosco ceduo	V	4	24	90	114 72
Fonte Sor Meo	196	2	—	Seminativo	III	4	71	20	1.130 88
Petricci	150	83	a	Pascolo cespugliato	III	1	50	50	30 10
Id.	150	117	—	Id	III	0	93	60	18 72
La Pieve	150	54	—	Seminativo	III	1	34	80	323 2
Petricci	150	121	—	Bosco ceduo	V	0	06	30	1.70
Id.	153	58	—	Id.	IV	0	09	50	5 70
La Pieve	150	128	—	Uliveto	III	0	51	00	2[illegible]4 20
Petricci	150	82	—	Pascolo arborato	Un.	0	37	20	29 76
Fonte Giovannello	153	18	—	Bosco ceduo	IV	0	07	30	4 38
Le Lame	153	38	—	Uliveto	III	1	24	20	521 64
Id.	153	40	—	Seminativo	III	1	85	30	444 72
Fonte Giovannello	153	51	—	Uliveto	III	0	37	50	157.50
Id.	153	52	—	Seminativo	IV	2	21	70	299 30
Id.	153	83	—	Uliveto	III	0	77	60	32[illegible] 92
Id.	153	53	—	Seminativo	IV	9	37	60	1.2[illegible] 76
Id.	153	84	—	Uliveto	III	1	46	60	615 72
Id.	153	85	—	Id	III	0	22	40	94 08
Id.	153	86	—	Seminativo	IV	0	16	20	21.87
Id.	153	56	—	Bosco ceduo	IV	0	06	90	4.14
Cavallini	172	29	—	Seminativo	III	14	14	40	3.394.56
Id.	172	37	—	Id	III	1	55	00	372 00
Id.	172	38	—	Uliveto	III	1	42	80	599 76
Giovannello	173	10	—	Seminativo	III	5	15	50	1.237 20
Id.	173	20	—	Seminativo arborato	III	1	69	00	507 00
Id.	173	21	—	Seminativo	III	0	37	40	89 76
Fontane	173	9	—	Seminativo arborato	III	0	27	30	81 90
Vallone Cupo	196	37	—	Bosco ceduo	V	0	18	20	4 92
Id.	196	38	—	Id.	V	0	40	60	10 96
Le Pianelle	196	40	—	Id.	V	2	20	00	59 40
Poggiolo	150	62	—	Seminativo	IV	5	25	50	709 43
Petricci	150	84	—	Id.	IV	0	13	90	18 76
Pianelle	196	21	—	Pascolo cespugliato	III	7	19	90	143 98
Id.	196	22	—	Seminativo	III	0	26	40	63 36
Vallicini	197	13	—	Id	III	1	67	10	401 04
Id.	197	11	—	Pascolo cespugliato	III	0	76	50	15 30
Id.	197	6	—	Bosco ceduo	III	0	02	60	2.08
Id.	197	7	—	Seminativo	III	0	09	10	21 84
Poggione	197	8	—	Bosco ceduo	III	0	09	70	7 76
Poggio al Lupo	197	17	—	Seminativo	III	4	87	90	1.170 96
Poggione	197	9	—	Bosco ceduo	III	0	02	20	1 76
Poggio degli Orzai	198	1	—	Seminativo	IV	13	53	60	1.827 36
Id.	198	3	—	Pascolo cespugliato	III	0	13	50	2 70
Id.	198	4	—	Bosco alto fusto	II	0	54	00	43 20
Id.	198	5	—	Vigneto	III	0	44	60	191 78
Id.	198	6 (p)	—	Seminativo	III	0	37	91	90 99
La Fonte	172	26	—	Bosco ceduo	V	0	05	80	1.57
Cavallini	172	28	—	Pascolo cespugliato	III	0	02	60	0.52
La Fonte	172	31	—	Fabbricato rurale	—	0	20	00	—
				Totali		335	05	12	61.289 46

Il territorio di cui al presente elenco sito in località « Torniella » è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Paganico, con il fosso delle Lame che segue per lungo tratto il limite di proprietà, con la strada vicinale delle Lame;

Est e *sud-est*: con un breve tratto di un fosso senza nome affluente del fosso del Mandrione, con il fosso del Mandrione, con parte del limite ovest della particella 2 (foglio 173), con il limite ovest della particella 17 (foglio 173), con un breve tratto del fosso della Fabbrica, con il limite ovest della particella 4 (foglio 174), con il limite nord-ovest della particella 15 (foglio 198), con il limite nord ed ovest della particella 14 (foglio 198), con la linea del frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 198), la cui parte meridionale rimane alla ditta, con un breve tratto della strada comunale della stazione; con il limite nord ovest e parte del limite ovest della particella 10 (foglio 197), con parte del limite nord-ovest ed ovest della particella 24 (foglio 197), con il fosso dei Lupi;

Sud-ovest: con il limite di proprietà;

Ovest e *nord-ovest*: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada dei Cacciatori, con il fosso delle Pianelle e con un breve tratto della strada nazionale Cassia, con il limite est della particella 32 (foglio 172), con il fosso Vallon Cupo, con un fosso senza nome affluente del medesimo, con la strada nazionale Cassia, con parte del limite est della particella 45 (foglio 150), con la linea del frazionamento operato sulla particella 46 (foglio 150), la cui parte ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con la strada vicinale della Pieve, con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada nazionale Cassia.

Dal sopradescritto accorpamento si esclude una particella, non di proprietà della ditta, sita lungo la strada nazionale Cassia e a nord della strada vicinale delle Lame.

2° Accorpamento, confinante:

Nord-ovest: con la strada vicinale delle Lame;

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Paganico;

Sud: con il fosso della Fabbrica, con il fosso della Pila, con il limite nord-est della particella 23 (foglio 200), ancora con un tratto del fosso della Fabbrica;

Ovest: con il limite est della particella 17 (foglio 173), con il limite sud-est della particella 19 (foglio 173), con il limite est della particella 2 (foglio 173), con il fosso del Mandrione, nuovamente con il limite est della particella 2 (foglio 173) e con breve tratto del fosso Mandrione, con il limite sud-est della particella 29 (foglio 154).

L'indennità di espropriazione è di L. 22.088.526,75 (ventiduemilioniottantottomilacinquecentoventisei e centesimi 75) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2884.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ciacci Antonio fu Gaspero, in comune di Manciano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ciacci Antonio fu Gaspero, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione del 24 luglio 1952, n. 2512 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ciacci Antonio fu Gaspero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 479.48.03, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 143. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ciacci Antonio fu Gaspero, in comune di Manciano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		Reddito Dominicale Lire
				Partita catastale n. 16585 (V.C.)			
	B	1	—	Pastura con cerri	460592	920382	2.216,16
	B	2	—	Id.	459790	—	—
	B	3	—	Id.	—	427916	1.090,56
	B	4	—	Id.	—	461622	1.296,72
	B	5	—	Id.	—	473724	1.506,96
	B	6	—	Id.	—	216960	690.24
	B	7	—	Id.	—	163098	458.16
	B	8	—	Id.	403338	557196	1,420,08
	B	9	—	Id.	125490	—	—
	B	11	—	Id.	28368	—	—
	B	10	—	Id.	—	343322	964,32
	B	12	—	Pastura	—	131300	331,96
	B	13	—	Id.	—	585684	1.480,88
	B	14	—	Id.	—	154378	390,28
	B	15	—	Id.	—	2919662	6.697,48
	B	16	—	Id.	—	364958	922,72
	B	17	—	Id.	—	151100	381.88
	B	18	—	Id.	1184478	1715418	3.935,08
	B	19	—	Id.	530940	—	—
	B	20	—	Lavorativo nudo	—	101240	311.04
	B	21	—	Sodo	—	600100	1.718,28
	B	22	—	Id.	581068	2118712	5.088.72
	B	23	—	Id.	460088	—	—
	B	24	—	Id.	1077556	—	—
	B	25	—	Lavorativo nudo	—	55304	169.92
	B	31	—	Id.	75822	92028	282,72
	B	32	—	Id.	16206	—	—
	B	30	—	Sodo e pastura	—	233340	589,76
	B	26	—	Id.	45042	208122	502,40
	B	27	—	Id.	163080	—	—
	B	28	—	Lavorativo nudo	—	202702	622,48
	B	29	—	Sodo e pastura	—	6720	15,96
	B	34 (p)	—	Id.	—	68267	164,82
	B	33 (p)	—	Id.	—	208444	503,30
	B	38 (p)	—	Lavorativo nudo	—	96882	353,52
	C	384	—	Pastura con cerri	—	277290	744,00
	C	284	—	Vigna	—	26172	202,08
	C	284 II	—	Lavorativo vitato pioppato	—	33402	99,84
	C	770	—	Pastura	—	77760	224,64
	C	772	—	Id.	—	83536	241,24
				Totali	14.076.741		35.618,20

~~Pari ad Ha. 479.48.03~~

I dati complessivi di superficie e di reddito dominicale relativi ai terreni sopraindicati, corrispondono, per effetto della delibera n. 2512 del 24 luglio 1952, della Commissione censuaria centrale, ad una superficie di Ha 479.48.03 (ettari quattrocentosettantanove, are quarantotto e centiare tre) e ad un reddito dominicale di L. 73.432,99 (settantatremilaquattrocentotrentadue e cent. 99).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento, distinto a vecchio catasto alla Sezione B, confinante:

Nord-est con il limite di proprietà, coincidente in parte con i fossi « Mazzabù » e « Asinarco »;
Est: con il fosso Butria; con una strada senza nome e con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 34, 33 e 38, le cui parti nord ricadono nei terreni costituenti il terzo residuo, ed infine con la strada che allaccia le vicinali da Murci a Saturnia e da Marsigliana alle Rocchette;
Sud-est con la strada detta La Carrareccia da Marsigliana alle Rocchette, coincidente per un tratto con il limite di proprietà, con parte del limite nord-ovest della particella 86 ed ancora con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Butria;
Sud con il limite di proprietà;
Ovest con il limite di proprietà coincidente per breve tratto con il fosso Màzzabù.

Si espropriano inoltre le seguenti particelle 384 (confinante ad ovest con il fosso della Pancotta e ad est con la strada da Saturnia a San Prugnano), 284, 284-II, 770, e 772 tutte della Sezione C.

L'indennità di espropriazione è di L. 18.521.464 (diciottomilionicinquecentoventunomilaquattrocentosessantaquattro) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2885.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ciacci Fernanda fu Antonio, in comune di Pitigliano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ciacci Fernanda fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Pitigliano (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione del 24 luglio 1952, n. 2523 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ciacci Fernanda fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pitigliano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 160.61.63, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 144. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ciacci Fernanda fu Antonio, maritata Giorgi, in comune di Pitigliano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 15220 (*V.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
	C	38	708	Aia esente	—	8.614	—
	C	34	33	Pastura	—	34.240	82,48
	E	48	48	Bosco	—	113.584	576,96
	E	50	50	Pastura e querci	—	67.566	240,40
	E	51	51	Lavorativo nudo	—	161.232	883.44
	E	52	52	Bosco	—	1.406	9.56
	E	53	53	Lavorativo nudo	—	200.112	1.019.04
	E	54	54	Id.	—	145.906	803.76
	E	55	55	Bosco	—	4.000	12.40
	E	56	56	Lavorativo nudo	—	128.580	817.44
	E	56 II	57	Pastura	—	262.890	1.164.64
	E	57	58	Bosco	—	37.812	112 96
	E	58	59	Id.	—	205.490	1.057.48
	E	59	60	Lavorativo nudo	—	56.544	273 36
	E	60	61	Pastura	—	12.990	45.36
	E	61	62	Lavorativo nudo	—	3.952	25 44
	E	62	63	Bosco	—	55.516	285 00
	E	198	202	Lavorativo con querci	—	38.280	200,40
	E	203	207	Lavorativo nudo	—	25.936	175,68
	K	776	—	Stalla	—	181	—
	C	35	34	Pastura	—	410.652	991,00
	C	77	76	Id.	—	104.184	251,40
	C	79	77	Lavorativo	—	232.920	1.657,20
	C	80	78	Pastura	—	391.068	948,24
	C	80 II	79	Lavorativo	—	307.072	2.281,44
	C	78	710	Casa colonica	—	132	—
	C	30 (p)	29	Lavorativo	—	271.446	1.116,28
	C	31 (p)	30	Id.	—	35.230	113,60
	C	32 (p)	31	Pastura	—	88.075	223,26
	C	33 (p)	32	Bosco	—	162.798	493,63
	C	36 (p)	35	Lavorativo	—	81.015	342,09
	C	37	36	Pastura con querci	—	81.420	245,56
	C	39	37	Lavorativo e pastura	—	662.894	1.778,64
	C	40	38	Scopeto a pastura	—	72.192	50,52
	C	41	39	Lavorativo	—	70.632	390,96
	C	42	40	Id.	—	19.856	103.92
	C	43	41	Pastura con querci	—	159.272	305,20
				Totali . . .	—	4715689	19.078,74
				Pari ad Ha. 160.61.63			

I dati complessivi di superficie e di reddito dominicale relativi ai terreni sopradescritti, corrispondono, per effetto della delibera n. 2523 del 24 luglio 1952, della Commissione censuaria centrale, ad una superficie di Ha. 160.61.63 (ettari centosessanta, are sessantuno e centiare sessantatre) e ad un reddito dominicale di lire 29.654 (ventinovemilaseicentocinquantaquattro).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, distinto a vecchio catasto alla Sezione E, confinante:

Nord ed *est*: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Fiora;

Sud-est e *nord-ovest*: con il limite di proprietà;

2° Accorpamento, distinto a vecchio catasto alla Sezione C, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 30, la cui parte nord fa parte dei terreni costituenti il terzo residuo, e con il limite sud di detta particella;

Est, sud-est: con parte del limite ovest della particella 44, con il limite di proprietà coincidente in alcuni tratti con il Botro di Poggiomarino, con il fosso di Torre Piena e con il fosso dell'Orcia;

Sud ed *ovest*: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Fiora;

Nord-ovest: con parte del limite sud-ovest della particella 33, con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte nord-ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, e con parte del limite sud-ovest della particella 36, con la linea del frazionamento operato sulla particella 36 la cui parte sud-ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite nord della particella 33, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 32 e 31, le cui parti sud-ovest ricadono nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite nord-est della particella 31 ed infine con un tratto del fosso del Meletello.

L'indennità di espropriazione è di L. 9.050.844,90 (novemilionicinquantamilaottocentoquarantaquattro e cent. 90) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2886.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Comporti Fiorina fu Luigi, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Comporti Fiorina fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Comporti Fiorina fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 24.92.87, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 145. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Comporti Fiorina fu Luigi, in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1308 (*N.C.*)					
San Luigi . .	89	34(p)	—	Seminativo .	III	1	55	70	373.68
Id.	89	35(p)	—	Id. .	III	6	29	97	1.511 92
Id.	89	39	—	Id. .	III	0	34	60	83 04
Id. . .	89	40	—	Bosco ceduo .	II	0	30	20	36 24
Fosso Rochella	89	41	—	Id. .	II	0	18	60	22 32
San Luigi	89	42	—	Seminativo .	III	11	71	10	2.810,64
Fosso del Nibbio	89	43	—	Bosco ceduo .	II	2	64	90	317 88
Id. .	89	44	—	Pascolo cespugliato	I	0	04	60	2,76
San Luigi	89	46	—	Seminativo .	III	1	83	20	439,68
					Totali	24	92	87	5.598,16

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « San Luigi », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 34 e 35 (foglio 89) le cui parti nord ricadono nei terreni costituenti il terzo residuo;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Ruchella;
Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Nibbio;
Ovest: con la strada provinciale Grossetana coincidente in parte con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.934.315,20 (unmilionenovecentotrentaquattromilatrecentoquindici e centesimi20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2887.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Del Gallo di Roccagiovine Zenaide fu Luciano Napoleone, in Giunta, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Gallo di Roccagiovine Zenaide fu Luciano Napoleone in Giunta, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione del 9 settembre 1952, n. 2533 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Del Gallo di Roccagiovine Zenaide fu Luciano Napoleone in Giunta, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie, secondo il vecchio Catasto vigente, di tavole 1517,07 pari ad ettari 151.70.70, corrispondenti, per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 160.71.36.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente de-

creto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 146. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Del Gallo di Roccagiovine Zenaide fu Luciano Napoleone, in Giunta, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 71224 (V.C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		Reddito Dominicale Lire
Casal di Galeria	99	6(p)	—	Pascolo	912	61	21.847,87
Id.	99	8	—	Id.	57	44	3.492,35
Id.	99	12(p)	—	Id.	141	88	5.929,88
Id.	99	13	—	Id.	11	42	156,22
Id.	99	16	—	Id.	13	43	321,52
Id.	99	75	—	Id.	34	80	833,11
Id.	99	76	—	Bosco ceduo	12	80	830,75
Id.	99	5	—	Pascolo	36	37	497,54
Id.	99	4(p)	—	Bosco ceduo	58	00	1.498,74
Id.	99	7	—	Id.	121	45	3.138,27
Id.	99	81	—	Id.	3	80	98.19
Id.	99	15(p)	—	Id.	113	07	2.921,71
				Totali	1517	07	41.066,15

Pari ad Ha. 151.70.70

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2533 del 9 settembre 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 160.71.36 e ad un reddito dominicale di L. 48.403,25 (quarantottomilaquattrocentotre e cent. 25).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Casal di Galeria » distinto a vecchio catasto alla Sezione 99, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada per Bracciano;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Cesano;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 12 e 15, le cui parti nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite nord della particella 13 facente parte del presente corpo di esproprio, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 15 e 4, le cui parti nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite est della particella 4, con la linea del frazionamento operato sulla particella 6, la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo.

L'indennità di espropriazione è di L. 15.224.370,55 (quindicimilioniduecentoventiquattromilatrecentosettanta e cent. 55) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2888.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gotti Lega Alberto fu Augusto, in comune di Laiatico (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gotti Lega Alberto fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa)

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gotti Lega Alberto fu Augusto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Laiatico (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 90.26.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 147. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gotti Lega Alberto fu Augusto, in comune di Laiatico (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 384 (N.C.)									
Belvedere	15	109	—	Prato	unica	0	46	50	97,65
Id.	15	110	—	Bosco ceduo	II	0	54	90	43,92
Id.	15	111	—	Seminativo arborato	II	1	65	10	949,33
Id.	15	112	—	Id.	III	0	80	20	336,84
Pratucci	15	114	—	Pascolo cespugliato	unica	0	90	60	11,78
Id.	15	115	—	Seminativo	IV	4	88	30	830,11
Id.	15	116	—	Id.	III	0	10	70	32,10
Id.	15	117		Pascolo cespugliato	unica	0	08	00	1,04
Id.	15	118	—	Id.	unica	0	15	60	2,03
Id.	15	119	—	Seminativo	IV	4	50	50	7[illegible]5,85
Id.	15	121	—	Id.	IV	3	38	20	574,94
Belvedere	15	122	—	Uliveto	II	0	98	60	5[illegible]6,95
Id.	15	123	—	Prato	unica	0	14	30	30,03
Id.	15	124	—	Fabbricato rurale	—	0	29	50	—
Id.	15	125	—	Bosco alto fusto	II	0	05	80	3,19

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Segue *Partita catastale n.* 384 (*N. C.*)					
Belvedere	15	126	—	Seminativo	III	0	25	30	75,90
Id.	15	127	—	Bosco alto fusto	II	0	09	00	4,95
I Pratacci	15	135	—	Seminativo	III	0	69	00	207 —
Belvedere	15	13?	—	Seminativo arborato	II	1	29	10	742,33
Pratacci	15	139	—	Seminativo	III	0	28	60	85,80
L'Uccelliera	16	15(p)	—	Uliveto	IV	0	18	40	47,84
Colombaia	16	21	—	Fabbricato rurale	—	0	12	20	—
Id.	16	22	—	Bosco alto fusto	II	0	04	90	2,70
Id.	16	25	—	Uliveto	I	1	45	50	1.164 —
Poggio al Lecco	16	27(p)	—	Seminativo	V	3	35	00	268 —
Colombaia	16	35	—	Vigneto	I	0	13	40	180,90
Id.	16	36(p)	—	Id.	III	0	12	60	56,25
Id.	16	37	—	Seminativo arborato	V	0	08	80	14,96
Id.	16	38(p)	—	Seminativo	V	8	27	40	661,92
La [illegible]tra	16	39	—	Id.	IV	0	18	90	32,13
Id.	16	40	—	Id.	V	6	09	40	487,52
Uccelliera	16	41	—	Id.	V	3	23	60	258,88
Colombaia	16	45	—	Seminativo arborato	IV	0	57	20	160,16
Al Casalone	16	48	—	Seminativo	IV	0	39	80	67,66
Id.	16	49	—	Seminativo arborato	IV	1	15	40	323,12
Id.	16	50	—	Seminativo	V	6	03	30	482,64
Ba[illegible] al Rio	16	59	—	Seminativo arborato	IV	0	54	50	152,60
Id.	16	60	—	Seminativo	IV	5	39	80	917,66
Colombaia	16	91	—	Seminativo arborato	III	0	88	30	370,86
Id.	16	93	—	Pascolo arborato	unica	0	07	40	2,96
Piano dei Prati	17	22	—	Seminativo arborato	IV	1	47	60	413,28
Id.	17	23	—	Seminativo	IV	0	16	40	27,88
Campacci	17	47	—	Id.	V	2	92	00	233,60
Balestraccio	24	3(p)	—	Id.	IV	2	60	40	442,68
Id.	24	4	—	Id.	IV	1	61	70	274,89
Casalone	24	5	—	Pascolo	I	0	04	20	2,73
Balestraccio	24	6	—	Seminativo	IV	2	71	50	461,55
Colerucci	24	14	—	Id.	IV	3	28	00	557,60
Le Ville	25	5	—	Id.	IV	2	11	10	358,87
Id.	25	6	—	Vigneto	III	0	51	00	229,50
Id.	25	17	—	Seminativo	IV	3	64	60	619,82
Id.	25	35	—	Id	III	0	13	30	39,90
Piano de' Prati	15	60	—	Seminativo arborato	II	1	06	80	614,10
I Pratacci	15	89	—	Seminativo	IV	1	20	30	204,51
Id.	15	91	—	Seminativo arborato	III	1	04	40	438,48
Belvedere	15	108	—	Seminativo	II	1	36	10	612,45
				Totali		85	82	90	16.546,34

L'indennità di espropriazione è di L. 3.262.897,40 (tremilionidueecentosessantaduemilaottocentonovantasette e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 391 (*N. C.*)					
Le saporite	16	34	—	Seminativo	V	2	86	40	229,12
Poggi al luco	16	43(p)	—	Id.	V	1	56	90	125,52
				Totali		4	43	30	354,64

L'indennità di espropriazione è di L. 168.526,07 (centosessantottomilacinquecentoventisei e cent. 7) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Pratacci » e « La Botra », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente per un piccolo tratto con la strada vicinale dei Prati;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale dei Prati e con la strada vicinale di Volterra, con la strada vicinale di Volterra, con la linea del frazionamento operato sulla particella 43 (foglio 16) la cui parte est rimane alla ditta, con parte del limite sud e con il limite est della suddetta particella, con la linea del frazionamento operato sulla particella 27 (foglio 16), la cui parte ovest rimane alla ditta, con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro del lupo e con la strada vicinale di Volterra, con parte del limite ovest della particella 3 (foglio 24);

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà, con parte del limite est della particella 33 (foglio 16), con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Tinche Nere, con i limiti sud-ovest delle particelle 24 e 23 (foglio 16), con parte del limite nord-ovest della particella 36 (foglio 16), con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 36 e 38 (foglio 16), le cui parti est rimangono alla ditta, con parte del limite est della particella 38 (foglio 16), con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Volterra, con parte del limite sud della particella 124 (foglio 15) coincidente con la strada vicinale di Volterra, con il limite di proprietà;

Nell'accorpamento descritto à escluso dall'esproprio parte della particella 15 (foglio 16).

2° Accorpamento in località « Balestracci », confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Volterra;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà, con la strada vicinale di Ragone.

3° Accorpamento in località « I Pratacci », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il botro dei Prati;

Nord-est con il limite di proprietà;

Sud: con la strada vicinale dei Prati, con parte del limite ovest della particella 1 (foglio 24), con la linea del frazionamento operato sulla particela 3 (foglio 24), la cui parte sud rimane alla ditta, con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro di Balestraccio.

4° Accorpamento in località « I Pratacci », confinante:

Nord, est, sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

5° Accorpamento in località « Le Ville », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale di Ragone;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il botro delle Ville;

Ovest: con il limite di proprietà.

6° Accorpamento in località « Piano dei Prati », confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 14 (foglio 17);

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dei Prati;

Ovest: con il limite di proprietà.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita n. 384 (N.C.)	85.82.90	16.546,34	3.262.897,40
Partita n. 391 (N.C.)	4.43.30	354,64	168.526,07
In complesso	90.26.20	16.900,98	3.431.423,47

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2889.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Grottanelli Franco fu Ruggero, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grottanelli Franco fu Ruggero, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto

1951, n. 951, la documentazione per escludere dalla espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto.

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grottanelli Franco fu Ruggero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 52.36.94, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 148. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grottanelli Franco fu Ruggero, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 3683 (N.C.)					
Podere Lanzo	51	1	—	Seminativo	III	1	75	70	421.68
Id.	51	4	—	Id.	III	11	73	40	2.816,16
Id.	51	5	—	Fabbricato rurale	—	0	74	80	—
Id.	51	6	—	Seminativo	III	1	18	90	285.36
Id.	51	17	—	Seminativo arborato	III	0	40	20	1[illegible]0.60
Id.	51	2	—	Bosco ceduo	III	0	73	80	59.04
Id.	51	3	—	Seminativo arborato	III	1	00	50	301.50
M. Alterello	50	8	—	Seminativo	VI	0	76	50	103,28
Id.	50	17	—	Pascolo	I	0	14	60	8.76
Campo Pozzi	35	50	—	Bosco ceduo	IV	1	01	20	60.72
Id.	35	20 (p)	—	Seminativo	IV	1	19	70	161.59
I Prati	35	36	—	Id.	III	8	63	50	2.072.40
Fossi Lunghi	35	25	—	Bosco ceduo	IV	0	46	40	27,84
Campo Pozzi	35	16	—	Uliveto	III	1	98	20	832.44
Id.	35	17	—	Seminativo arborato	III	0	58	00	174 —
Id.	35	47	—	Id.	III	0	06	70	20,10
Fosso Lungo	34	16	—	Seminativo	III	1	01	80	244.32
Id.	34	15	—	Id.	III	10	91	30	2.619.12
Id.	34	17	—	Pascolo cespugliato	III	0	00	94	0,19
Id.	34	18	—	Id	III	0	03	20	0,64
La Pineta	34	30	—	Seminativo	II	1	84	40	571,64
Fosso Pineta	34	22	—	Id.	III	3	99	50	958.80
La Casa	34	25	—	Bosco ceduo	III	0	52	60	42.08
Id.	34	26	—	Seminativo	III	0	22	00	52 80
Fosso Pineta	34	27	—	Bosco ceduo	II	0	13	00	17.55
Lanzo	34	28	—	Seminativo	III	0	50	30	120,72
Podere Lanzo	51	7	—	Id.	III	0	19	60	47.04
Id.	51	8	—	Id.	III	0	56	20	134 88
					Totali	52	36	94	12.275.[illegible]5

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Tenuta Belagaio », confina:

Nord: con il limite di proprietà, con un breve tratto del Fosso Lunghi, con il limite sud della particella 11 (foglio 34), con la strada vicinale del Belagaio, con parte del limite sud-ovest della particella 19 (foglio 35);

Est: con il limite nord-ovest della particella 22 (foglio 35), con un breve tratto del limite nord-est della particella 20 (foglio 35) e con la linea del frazionamento operato sulla particella stessa la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite ovest della predetta particella 20, con un tratto della strada vicinale del Belagaio, con i limiti sud-ovest ed ovest della particella 22 (foglio 35), con un tratto del fosso Lunghi, con un breve tratto del fosso del Lanzo, con il limite nord-ovest della particella 9 (foglio 51);

Sud: con i limiti est, nord ed ovest della particella 16 (foglio 51) coincidenti per brevi tratti con il fosso del Lanzo, con il limite di proprietà;

Ovest: con parte del limite est della particella 7 (foglio 50), con il fosso del Lanzo, con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Roccastrada Belagaio e con il fosso della Pineta.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.308.104,75 (quattromilionitrecentottomilacentoquattro e cent. 75) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2890.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Grottanelli Maria Luisa fu Gualtiero, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grottanelli Maria Luisa fu Gualtiero, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dalla espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto.

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grottanelli Maria Luisa fu Gualtiero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 372.69.68, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al prsente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 150. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grottanelli Maria Luisa fu Gualtiero, in comune di Grosseto, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 461 (*N.C.*)					
Sparapanino	1	14	—	Seminativo	III	11	89	20	3.210,84
Terzerie	1	21	—	Id.	II	70	31	70	26.720,46
Id.	1	22 (p)	—	Id.	II	7	77	68	2.955,18
Id.	1	27	—	Id.	III	10	38	00	2.802,60
Id.	1	46	—	Id.	II	6	38	40	2.425,91
Porcareccia	4	3	—	Fabbricato rurale	—	0	30	10	—
Id.	4	4	—	Seminativo	II	18	04	10	6.855,58
Id.	4	5	—	Id.	II	28	64	30	10.884,34
Id.	4	11	—	Pascolo	I	1	38	30	179,79
Id.	4	14	—	Prato	I	0	14	40	53,28
Id.	4	15	—	Id.	I	48	60	10	17.982,37
Id.	4	16	—	Seminativo	II	36	07	60	13.708,88
Beccarello	4	17	—	Prato	I	5	42	40	2.006,88
Id.	4	18	—	Id.	I	7	76	90	2.874,53
Id.	4	19	—	Id.	I	1	18	50	438,45
Id.	4	20	—	Id.	I	31	06	50	11.494,05
Id.	4	21	—	Incolto produttivo	unica	1	24	70	31,17
Id.	4	25	—	Id.	unica	0	10	20	2,55
Id.	4	44	—	Id.	unica	0	51	10	12,78
Brunaccia	4	55	—	Prato	II	1	08	20	162,30
San Bovi	5	1	—	Seminativo	II	28	91	80	10.988,84
Praticelli	10	28	—	Id.	III	0	08	00	21,60
Poggio Sasso	17	26	—	Pascolo cespugliato	II	0	01	90	0,95
Porcareccia	4	2	—	Prato	I	46	88	30	17.346,71
Id.	4	6	—	Seminativo	II	6	68	50	2.540.30
Brunaccia	4	54	—	Prato	II	0	45	30	67,95
Beccarello	4	22	—	Bosco alto fusto	III	0	42	70	46,97
Id.	4	23	—	Id.	III	0	90	80	99,88
					Totali . . .	372	69	68	135.915,14

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Grancia di Montepascali », confina:

Nord: con il confine amministrativo del comune di Roccastrada coincidente in parte con la via Aurelia, con il fosso di Sparapane e con il fosso di Frassinaia;

Est: con la strada vicinale di Tatti, con il fosso Bandinellina detto Sambucola, con la linea del frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 1), la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con la fossa dell'Acqua, con la strada provinciale di Montemassi;

Sud-est: con la via Aurelia con il fosso Bandinellina detto Sambucola, con un tratto della ferrovia Grosseto-Pisa e con il torrente Fossa;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Bruna e con il fosso Brunaccia.

L'indennità di espropriazione è di L. 45.216.850 (quarantacinquemilioniduecentosedicimilaottocentocinquanta) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n 2891.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Grottanelli Maria Luisa fu Gualtiero, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grottanelli Maria Luisa fu Gualtiero, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grottanelli Maria Luisa fu Gualtiero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 95.21.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 149. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grottanelli Maria Luisa fu Gualtiero, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1359 (*N.C.*)					
Sparapane	269	1	—	Seminativo	I	40	36	30	15.337,94
Id.	269	2	—	Id.	II	1	23	10	381,61
Terzeri	269	3	—	Id.	I	53	61	80	20.374,84
				Totali		95	21	20	36.094,39

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Sparapane », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il confine amministrativo del comune di Grosseto, coincidente in parte con il fosso della Frassinaia e con il fossone di Sparapane;

Sud: con la via Aurelia;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Beccarello.

L'indennità di espropriazione è di L. 11.914.964,80 (undicimilioninovecentoquattordicimilanovecentosessantaquattro e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2892.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Guidi Alberto fu Ruggero, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guidi Alberto fu Ruggero, per i terreni ricadenti nel comune di Pamarance (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Guidi Alberto fu Ruggero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pamarance (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 343.01.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 151. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Guidi Alberto fu Ruggero, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 625 (N.C.)					
Piano di Cecina	2	1	—	Incolto produttivo	I	6	85	70	171,43
Id.	2	3	—	Seminativo arborato	II	6	11	20	2.628,16
Id.	2	5	—	Id.	I	0	49	90	286,93
Id	2	6	—	Seminativo	I	10	02	50	4.310,75
Id.	2	7	—	Fabbricato rurale	—	0	43	30	—
Id.	2	8	—	Seminativo	III	0	29	70	59,40
Id.	2	9	—	Seminativo arborato	I	0	62	10	357,08
Id.	2	10	—	Seminativo	II	21	89	10	6.5[illegible]7,30
Id.	2	11	—	Incolto produttivo	I	3	64	80	91,20

Segue *Partita catastale n.* 625 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Pian di Cecina	2	12	—	Incolto produttivo	I	1	74	40	43,60
Id.	2	13	—	Id.	I	0	66	00	16,50
Id.	2	14	—	Seminativo	II	0	62	50	187,50
Id.	2	15	—	Id.	II	10	06	90	3.020,70
Id.	2	16	—	Id.	II	2	09	80	629,40
Id.	2	20	—	Seminativo arborato	II	11	72	10	5.040,03
Id.	2	21	—	Bosco ceduo	II	0	03	00	2,10
Id.	2	22	—	Seminativo	II	0	14	20	42,60
Piano Manuzzi	4	12	—	Id.	IV	1	84	10	165,69
Id.	4	13	—	Id.	III	3	48	90	697,80
Id.	4	14	—	Id.	III	1	55	80	311,60
Id.	4	15	—	Pascolo cespugliato	Unica	0	23	20	3,04
Id.	4	16	—	Seminativo	IV	7	47	50	672,75
Id.	4	17	—	Id.	III	0	75	70	151,40
Piano Polenda	4	18	—	Id.	III	0	32	00	64 —
Id.	4	19	—	Id.	III	6	86	60	1.373,20
Id.	4	20	—	Bosco ceduo	II	10	55	50	73[illegible],85
La Casetta	4	23	—	Pascolo	II	0	11	60	2,44
Id.	4	25	—	Seminativo	IV	1	29	20	116,28
Id.	4	26	—	Corte rurale unita al 32	—	0	06	40	—
Piano Manuzzi	4	29	—	Pascolo cespugliato	Unica	0	42	00	5,46
La Casetta	4	30	—	Seminativo	III	1	11	40	222,80
Id.	4	31	—	Pascolo	I	7	10	20	298,28
Id.	4	32	—	Fabbricato rurale con corte 26	—	0	67	70	—
Lo Scasso	9	9	—	Pascolo cespugliato	Unica	0	02	70	0,35
Id.	9	10	—	Pascolo	II	0	40	60	8,57
Id.	9	11	—	Pascolo cespugliato	Unica	0	57	10	7,42
Id.	9	12	—	Seminativo	III	0	92	30	184,60
Id.	9	13	—	Id.	IV	4	67	30	420,57
Id.	9	14	—	Bosco ceduo	III	0	10	50	4,48
La Casetta	9	15	—	Id.	II	1	54	50	108,15
Lo Scasso	9	16	—	Seminativo	IV	0	35	20	31,[illegible]8
La Casetta	9	17	—	Id.	IV	6	72	50	605,[illegible]5
Id.	9	18	—	Pascolo cespugliato	Unica	0	40	80	5,30
Id.	9	19	—	Pascolo	II	0	62	50	13,13
Id.	9	20	—	Seminativo	IV	5	69	60	512,64
Id.	9	22	—	Pascolo cespugliato	Unica	0	15	30	1,99
Orcimanni	9	23	—	Bosco alto fusto	Unica	0	24	30	19,44
Id.	9	24	—	Uliveto	II	1	22	30	489,20
Id.	9	25	—	Seminativo arborato	III	0	55	50	172,06
Id.	9	26	—	Fabbricato rurale	—	0	04	40	—
Id.	9	27	—	Seminativo	IV	0	63	90	57,51
Lo Scasso	9	33	—	Pascolo	I	1	24	60	52,33
Doccino	9	36(p)	—	Bosco ceduo	III	3	69	99	173,90
Sassimpozzo	9	49	—	Seminativo	IV	5	51	90	496,71
Id.	9	50	—	Id.	III	2	06	20	412,40
Id.	9	51	—	Id.	IV	0	61	50	55,35
Id.	9	52	—	Fabbricato rurale	—	0	23	00	—
Ser[illegible] di Sassimpozzo	9	53(p)	—	Bosco ceduo	II	0	72	86	51 —
Id.	9	59(p)	—	Id.	III	6	10	00	286,70
Ceppitero	9	61(p)	—	Seminativo	III	0	75	20	150,40
Bosco dei Diavoli	10	27	—	Id.	III	0	49	00	98 —
Casaglioli	10	54	—	Id.	III	1	87	60	375,20
Lavaiano	10	57	—	Pascolo arborato	Unica	0	07	50	1,88
Id.	10	58	—	Id.	Unica	0	06	90	1,73
Id.	10	59	—	Seminativo	III	6	02	50	1.205 —
Id.	10	60	—	Bosco ceduo	II	6	55	20	458,64
Id.	10	61	—	Seminativo	IV	0	76	30	68,67
Id.	10	62	—	Seminativo arborato	III	3	21	60	996,96
Id.	10	63	—	Fabbricato rurale con corte 74	—	0	29	80	—
Il S[illegible]cione	10	67	—	Seminativo	III	4	42	90	885,80
Id.	10	68	—	Id.	III	4	53	90	907,80
Id.	10	69	—	Bosco ceduo	III	3	23	70	152,14
Tol[illegible]a	10	70	—	Id.	III	5	18	20	243,55
Lavaiano	10	71	—	Pascolo cespugliato	Unica	0	25	80	3,35
Id.	10	72	—	Bosco ceduo	III	0	72	80	33,98
Id.	10	73	—	Seminativo	IV	24	53	20	2.207,88
Id.	10	74	—	Corte rurale unita al 63	—	0	05	50	—
Id.	10	75	—	Seminativo	III	0	81	50	163 —
Id.	10	76	—	Uliveto	III	1	51	90	455,70

Segue *Partita catastale n.* 625 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Lavaiano	10	77	—	Bosco ceduo	III	0	47	70	22,42
Id.	10	78	—	Pascolo arborato	Unica	0	32	90	8,53
La Casa	10	80	—	Seminativo	III	0	85	50	171 —
Id.	10	81	—	Uliveto	II	0	51	20	204,80
Id.	10	82	—	Seminativo arborato	III	0	78	90	241,59
Id.	10	83	—	Seminativo	III	4	14	70	829,40
Bosco dei Diavoli	10	84(p)	—	Bosco ceduo	II	11	56	10	8[illegible],27
Il Campione	10	85	—	Seminativo	III	4	15	80	831,60
Bosco dei Diavoli	10	86	—	Id.	III	5	67	50	1.135 —
Il Casagliolo	10	87	—	Id.	III	6	11	60	1.223,20
Id.	10	88	—	Seminativo arborato	III	1	31	80	408,58
Id.	10	89	—	Bosco ceduo	III	0	39	20	18,42
Id.	10	90	—	Pascolo	II	0	21	60	4,54
Id.	10	91	—	Fabbricato rurale	—	0	61	90	—
Piano di Cecina	11	2	—	Incolto produttivo	I	0	16	00	4 —
Id.	11	3	—	Id.	I	0	41	20	10,30
Id.	11	9	—	Seminativo	III	0	78	60	157,20
Id.	11	10	—	Id.	II	0	95	80	2[illegible]7,40
Id.	11	11	—	Seminativo arborato	II	2	80	50	1.206,15
Id.	11	12	—	Id.	II	2	78	10	1.196,83
Id.	11	13	—	Id.	II	0	41	30	177,59
Id.	11	14	—	Bosco ceduo	III	0	09	40	4,42
Id.	11	15	—	Id.	III	0	09	70	4,56
Tol[illegible]na	11	30	—	Pascolo cespugliato	Unica	0	49	80	6,47
Id.	11	40	—	Bosco ceduo	III	0	06	40	3,01
Id.	11	41	—	Seminativo	III	0	93	50	187 —
Id.	11	43	—	Id.	III	2	11	00	422 —
Id.	11	44	—	Pascolo	II	0	67	30	14,13
Id.	11	45	—	Fabbricato rurale	—	0	73	40	—
Id.	11	46	—	Pascolo	II	0	12	10	2,54
Il Pratone	16	6	—	Pascolo cespugliato	Unica	0	50	40	6,55
Id.	16	8	—	Id.	Unica	4	12	30	53,60
Id.	16	9	—	Uliveto	II	1	49	50	598 —
Id.	16	10	—	Seminativo	IV	19	40	60	1.746,54
Id.	16	11	—	Pascolo	I	1	65	70	69,59
Id.	16	12	—	Pascolo arborato	Unica	0	33	20	8,30
Id.	16	17	—	Pascolo	I	0	83	00	34,86
Id.	16	19	—	Pascolo cespugliato	Unica	0	18	80	2,44
Id.	16	20	—	Id	Unica	0	26	30	3,42
Id.	16	21	—	Seminativo	III	8	35	20	1.670,40
Id.	16	22	—	Seminativo arborato	II	0	09	10	39,13
Id.	16	23	—	Bosco ceduo	III	0	18	10	8,51
Id.	16	24	—	Fabbricato rurale	—	0	30	10	—
Id.	16	25	—	Uliveto	III	0	56	70	170,10
Id.	16	26	—	Bosco ceduo	III	17	92	10	842,29
Id.	16	27	—	Seminativo	III	0	44	80	89,60
Id.	16	28	—	Id.	IV	2	10	30	189,27
Id.	16	31	—	Uliveto	III	1	01	90	306,70
Id.	16	33	—	Seminativo arborato	III	0	56	30	174,53
					Totali	34[illegible]	01	95	56.465,60

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1º Accorpamento in località « Piano di Cecina », e « La Casetta », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cecina;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro delle Campanacce, con parte del limite nord della particella 21 (foglio 9);

Sud-est con parte del limite nord ed ovest della particella 21 (foglio 9), con la linea del frazionamento operato sulla particella 36 (foglio 9), la cui parte sud-est rimane alla ditta, con parte del limite della particella 36 (foglio 9);

Sud-ovest: con parte del limite della particella 36 (foglio 9), con la linea del frazionamento operato sulla particella 36 (foglio 9), la cui parte ovest rimane alla ditta, con parte del limite est della particella 36 (foglio 9) e con la linea del frazionamento operato nuovamente su tale particella la cui parte ovest rimane alla ditta, con parte del limite nord-est della suddetta particella;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro di Montegemoli.

2° Accorpamento in località «Lavaiano» e «Il Pratone», confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con la strada vicinale di Lavaiano, con parte del limite ovest della particella 64 (foglio 10) e nuovamente con la strada vicinale di Lavaiano, con parte del limite ovest della particella 79 (foglio 10) coincidente per un tratto con il botro del Bonicalo;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro delle Piagge Buie;

Ovest: con il botro di Serra, con parte del limite est della particella 4 (foglio 16), con il limite est della particella 2 (foglio 16), con parte del limite sud della particella 70 (foglio 9), con la linea del frazionamento operato sulla particella 61 (foglio 9), la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite sud della particella 59 (foglio 9), con il limite sud della particella 62 (foglio 9), con parte del limite sud della particella 84 (foglio 10) e con la linea del frazionamento operato su tale particella, la cui parte nord-ovest rimane alla ditta, con parte del limite della suddetta particella, con la linea del frazionamento nuovamente operato sulla particella 84 (foglio 10), la cui parte ovest rimane alla ditta, con il botro del Bonicalo, con parte del limite nord della particella 59 (foglio 9) e con la linea del frazionamento operato su tale particella la cui parte sud rimane alla ditta, con parte del limite ovest della suddetta particella, con parte del limite est della particella 53 (foglio 9) e con la linea del frazionamento operato su tale particella la cui parte sud rimane alla ditta, con parte dei limiti est delle particelle 48 e 29 (foglio 9), con il botro del Bonicalo.

3° Accorpamento in località «Pian di Cecina», confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cecina;

Est, sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

4° Accorpamento in località «Il Sercione», confinante:

Nord: con il limite sud della particella 66 (foglio 10);

Est: con il limite di proprietà, con parte del limite nord della particella 42 (foglio 11), con la strada vicinale di Tollera;

Sud: con la strada vicinale di Lavaiano;

Ovest: con parte del limite est della particella 64 (foglio 10).

5° Accorpamento in località «La Casa», confinante:

Nord: con parte del limite sud-ovest della particella 42 (foglio 11);

Est: con parte del limite sud-ovest della particella 42 (foglio 11), con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà, con parte del limite est della particella 79 (foglio 10);

Ovest: con parte del limite est della particella 79 (foglio 10) e con la strada vicinale di Lavaiano:

Si espropria inoltre la particella 43 (foglio 11) situata a nord-est dell'accorpamento sopradescritto

L'indennità di espropriazione è di L. 6.228.103,86 (seimilioniduecentoventottomilacentotre e cent. 86) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2893.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Italiani Leone fu Giovanni, in comune di Santa Marinella (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Italiani Leone fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Marinella (provincia di Roma);

Vista la deliberazione del 20 dicembre 1951, n. 841 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere in data 23 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Italiani Leone fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Marinella (provincia di Roma), della superficie di ettari 136.89.40.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 152. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Italiani Leone fu Giovanni, in comune di Santa Marinella (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 3409 (V.C.)			
Rocca Lepre	13	14	—	Bosco ceduo	354	11	4.575,18
Costrica	13	21	—	Pascolo	18	55	25,76
Id.	13	22	—	Id.	41	50	567,72
Id.	13	19	—	Bosco ceduo	90	36	1.167,51
Id.	13	20	—	Id.	149	30	1.928,96
Rocca Lepre	13	39	—	Id.	160	63	2.075,33
Id.	13	13	—	Id.	470	33	10.544,81
Id.	13	23	—	Pascolo	5	00	68,40
Id.	13	57 (p)	—	Id.	37	36	511,08
Costrica	13	59	—	Bosco ceduo	41	80	540,06
				Totali	1.368	94	22.232,79
				Pari ad Ha. 136.89.40			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2391 del 20 dicembre 1951, della Commissione censuaria centrale ad ettari 136.89.40 e ad un reddito dominicale di L. 23.951,86 (ventitremilanovecentocinquantuno e cent. 86).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Rocca Lepre » e « Costrica », distinto al vecchio catasto alla sezione 13, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Bocca del Lepre;

Sud: con il limite nord della particella 62, con la linea del frazionamento operato sulla particella 57 la cui parte sud rimane alla ditta, con i limiti est, in parte, e nord-ovest della particella 58;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Santa Maria Morgana.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.128.468 (tremilionicentoventottomilaquattrocentosessantotto) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2894.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Levi da Zara Mario fu Moisè Achille, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Levi da Zara Mario fu Moisè Achille, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Levi da Zara Mario fu Moisè Achille, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 220.36.33, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 67, *foglio n.* 91. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Levi da Zara Mario fu Moisè Achille, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1415 (N.C.)									
Le Selvette	165	5	—	Seminativo	II	19	01	20	5.893, 72
Id.	165	10	—	Pascolo cespugliato	II	1	68	80	70 91
Id.	165	12	—	Seminativo	II	13	70	40	4.248, 4
S. [illegible]nio	233	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	14	60	6, 13
Id.	233	2	—	Seminativo	I	12	87	20	4.891, 36
Id.	233	3	—	Pascolo	II	0	09	40	2,73

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue Partita catastale n. 1415 (*N. C.*)					
S. Antonio	233	4	—	Seminativo arborato	I	0	16	50	86,62
Id.	2..3	5	—	Seminativo	II	4	27	20	1.324,32
Id.	233	12	—	Id.	II	3	08	40	956,04
Podere Pinesco	234	6	—	Pascolo cespugliato	II	0	36	70	15,42
Id.	234	11	—	Id.	II	0	05	70	2,39
Id.	234	12	—	Id.	II	0	15	70	6,59
Podere S. Antonio	234	13	—	Fabbricato rurale	—	0	97	50	—
Podere Pinesco	234	14	—	Seminativo	I	24	95	80	9.484,04
S. Antonio	234	18	—	Id.	I	32	64	00	12.403,20
Id.	234	19	—	Seminativo arborato	I	6	89	40	3.619,35
Chi[illegible]one	235	1	—	Seminativo	I	10	82	90	4.115,02
Id.	235	2	—	Id.	I	14	68	80	5.581,44
Id.	235	3	—	Id.	I	8	00	10	3.040,38
Id.	235	5	—	Id.	I	29	49	60	11.208,48
Id.	235	6	—	Fabbricato rurale	—	0	41	40	—
Podere Pinesco	210	28	—	Pascolo cespugliato	II	0	64	60	27,13
Id.	210	29	—	Seminativo	II	0	25	40	78,74
Id.	210	30	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	80	2,44
Id.	210	31	—	Fabbricato rurale	—	0	38	00	—
Id.	210	32	—	Seminativo	I	10	37	30	3.941,74
Podere Bobo	210	33	—	Id.	I	20	51	80	7.796,84
Id.	210	34	—	Fabbricato rurale	—	0	50	70	—
Podere Mandrioli	210	35 (p)	—	Seminativo	I	1	68	10	638,78
Podere Cupillina	210	37 (p)	—	Id.	I	1	43	33	544,66
					Totali	220	36	33	79.986,71

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Monte Lattaia », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Asina;
Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 37 e 35 (foglio 210), le cui parti est ricadono nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite sud della particella 35 (foglio 210) e con la strada comunale della Dogana;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Asina.

2° Accorpamento, sito in località « Le Selvette », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Bandinella;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Bai;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 26.639.187 (ventiseimilioniseicentotrentanovemilacentottantasette) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2895.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Montenero Gabriella fu Francesco, in comune di Capranica (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Montenero Gabriella fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Capranica (provincia di Viterbo)

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2481 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della

legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata.

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, numero 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, si è riservato di procedere alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione compilato nei confronti della medesima;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Montenero Gabriella fu Francesco, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Capranica (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 62.41.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, *foglio n.* 154. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Montenero Gabriella fu Francesco, in comune di Capranica (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 2576 (V.C.)					
Prato Martire	III	981	—	Seminativo cesivo	—	1	20	00	118,64
Id.	III	982	—	Id.	—	1	13	00	73,22
Id.	III	983	—	Id.	—	1	45	00	140,94
Per[illegible]iano	III	986	—	Seminativo	—	1	71	00	110,81
Id.	III	987	—	Seminativo cesivo	—	0	40	00	38,88
Prato Martire	III	1172	—	Id.	—	1	72	00	167,18
Severella	III	453	—	Seminativo	—	1	22	00	79,06
Id.	III	54	—	Pascolo cespugliato ceduo	—	0	43	00	13,14
Id.	III	455	—	Id.	—	0	79	10	24,19
Id.	III	456	—	Id.	—	1	43	00	43,74
Id.	III	457	—	Pascolo	—	1	15	00	74,52
Id.	III	458	—	Seminativo	—	0	78	50	127,15

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2576 (*V. C.*)					
Severella	III	459	—	Seminativo	—	0	33	50	54,25
Id.	III	460	—	Id.	—	0	99	00	64,15
Id.	III	461	—	Id.	—	0	65	20	42,26
Id.	III	462	—	Id.	—	2	40	00	388.80
Id.	III	463	—	Id.	—	5	65	00	366,12
Id.	III	464	—	Id.	—	1	26	50	81,97
Id.	III	465	—	Pascolo cespugliato ceduo	—	1	34	00	41 —
Id.	III	466	—	Id.	—	6	34	00	194 —
Id.	III	467	—	Seminativo cesivo	—	0	36	00	34,99
Id.	III	471	—	Seminativo	—	1	00	00	64,80
Id.	III	1112	—	Id.	—	0	43	00	27,86
Id.	III	1113	—	Pascolo cespugliato ceduo	—	0	21	50	6,59
Id.	III	1114	—	Id.	—	0	38	40	11,74
Vallenello	III	205	R	Seminativo	—	1	85	00	119,88
Sprofondato	III	215	—	Id.	—	0	39	20	25 42
Id.	III	216	—	Seminativo cesivo	—	1	00	90	98,06
Ca[illegible]ione	III	217	½	Prato	—	1	10	00	213,84
Id.	III	221	—	Id.	—	1	20	00	116,64
Id.	III	222	—	Seminativo a cesa	—	0	65	00	63,18
Id.	III	223	—	Id.	—	0	24	50	23,80
Id.	III	224	—	Id.	—	0	31	50	30,60
Id.	III	225	—	Id.	—	1	29	50	125,86
Id.	III	226	—	Id.	—	2	45	00	238.14
Valle Fossicella	III	234	—	Id.	—	0	40	50	39,35
Id.	III	235	—	Id.	—	1	00	50	97,67
Id.	III	236	—	Id.	—	0	19	00	30.78
Id.	III	237	—	Id.	—	0	69	00	111,78
Id.	III	238	—	Id.	—	3	78	00	367,42
Id.	III	239	—	Id.	—	0	26	60	25,85
Canaglia	III	421	—	Seminativo	—	1	77	00	114,70
Campo Rotondo	III	274	—	Seminativo a cesa	—	0	27	50	26,71
Id.	III	275	—	Seminativo	—	1	63	00	158.44
Capanna	III	227	—	Id.	—	0	67	50	43,74
Id.	III	228	A	Seminativo a cesa	—	0	01	70	1,66
Valle Angeli	III	230	A	Id.	—	0	16	60	16.13
Id.	III	232	A	Id.	—	0	03	70	3 60
La Marfondata	III	213	A	Id.	—	0	15	60	15,16
Id.	III	213	R	Id.	—	0	67	40	65,52
Valle Angeli	III	232	R	Seminativo	—	1	93	30	125,24
					Totali	58	95	20	4.687,17

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti, corrispondono, per effetto della delibera n. 2481 in data 16 maggio 1952, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 58.95.20 e ad un reddito dominicale di L. 11.585.02 (undicimilacinquecentottantacinque e cent. 2).

L'indennità di espropriazione è di L. 1.940.801,70 (unmilionenovecentoquarantamilaottocentouno e cent. 70) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 2580 (*N.C.*)					
Severella	III	5°1	—	Seminativo	—	0	55	00	35.64
Prato Martire	III	996	—	Id.	—	2	91	00	188,57
					Totali	3	46	00	224,21

L'indennità di espropriazione è di L. 94.168,20 (novantaquattromilacentosessantotto e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Capannone », confinante:

Nord, Est e *Sud*: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Valle Prato;

2° Accorpamento in località « Prato Martire », confinante:

Nord, Est e *Sud*: con il limite di proprietà;
Ovest: con i limiti est e nord della particella 997 (sezione III), con il limite di proprietà coincidente con il fosso detto Stallone;

3° Accorpamento in località « Severella », confinante:

Nord con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada che conduce a Veiano;
Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Reddito dominicale Lire	Reddito dom. riv. Lire	Indennità Lire
Partita catastale n. 2576 (V.C.)	58.95.20	4.687,17	11.585,02	1.940.801,70
Partita catastale n. 2580 (V.C.)	3.46.00	224,21	224,21	94.168,20
In complesso . . .	62.41.20	4.911,38	11.809,23	2.034.969,90

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2396.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Montenero Gabriella fu Francesco, in comune di Sutri (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Montenero Gabriella fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Sutri (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione del 16 maggio 1952, n. 2482 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero della agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Montenero Gabriella fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sutri (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 41.38.05, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 153. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Montenero Gabriella fu Francesco, in comune di Sutri (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1902 (V.C.)					
Pratigliola	IV	68	1	Seminativo .	—	8	07	00	1.045,87
Id.	IV	68	2	Id.	—	5	39	50	699 19
Id.	IV	69	—	Id.	—	1	56	40	202 68
Precagne	IV	70	—	Id.	—	0	66	80	86.50
Id.	IV	71	—	Seminativo a cesa	—	1	13	50	110.30
Id.	IV	72	—	Id.	—	1	16	80	113.54
Montegovo	IV	82	1(p)	Seminativo	—	2	48	65	322.25
Pratigliola	IV	346	—	Seminativo a cesa	—	8	29	50	806.26
Montegovo	IV	381	—	Id	—	0	53	00	51,52
Monte Cuculo	IV	53	—	Seminativo	—	1	90	00	246 24
San Giovanni Appelo	I	2174	—	Seminativo a cesa	—	1	00	00	97.20
Id.	I	2175	—	Id. .	—	0	48	50	47.12
Id.	I	2176	—	Id . .	—	0	44	70	43.45
Id.	I	2177	—	Seminativo . .	—	2	82	70	366.37
Id.	I	2178	—	Id . .	—	2	75	70	357.30
Monte Cuculo	IV	54	—	Id	—	0	52	70	68.29
Id.	IV	56	—	Seminativo a cesa	—	0	31	60	30.71
Id. . . .	IV	389	—	Id. .	—	1	81	00	175,93
					Totali .	41	38	05	4.870,80

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2482 in data 16 maggio 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 41.38.05 e ad un reddito dominicale di L. 8986,08 (ottomilanovecentottantasei e cent 8).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « San Giovanni Appelo », confinante:
Nord, Est e *Sud*: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Valle Petrano.

2° Accorpamento in località « Pratigliola », confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Pratigliola;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 82/1 (Sezione IV), la cui parte sud-est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite di proprietà;
Sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.987.438,30 (unmilionenovecentottantasettemilaquattrocentotrentotto e cent. 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2897.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Monti-Guarnieri Mario fu Stanislao, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Monti-Guarnieri Mario fu Stanislao, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952, n. 2540, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Monti-Guarneri Mario fu Stanislao, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 36.68.56, specificamente edscritti nell'elenco n. 1 allegato al preesnte decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 65, foglio n. 155. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Monti-Guarnieri Mario fu Stanislao, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 218 (V.C.)									
Mad. Loreto	I	3	—	Seminativo	—	1	21	60	275,80
Id.	I	4	—	Id.	—	1	51	20	598,75
Id.	I	5	—	Id.	—	0	87	30	198 —
Id.	I	6	—	Pascolo	—	0	78	40	177,80
Id.	I	7	—	Id.	—	0	24	40	79 06
Id.	I	8	—	Seminativo	—	0	91	50	207,54
Id.	I	9	—	Pascolo	—	1	76	20	570,89
Id.	I	10	—	Seminativo	—	3	29	00	1.302,84
Martinella	I	11	—	Pascolo	—	0	27	50	62 35
Id.	I	12	—	Id.	—	1	11	00	359,64
Id.	I	13	—	Seminativo	—	0	10	80	62,21

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 218 (*V. C.*)					
Le Vigne .	I	68(r)	—	Vigna	—	1	35	90	1.027 40
Id. .	I	69	—	Pascolo	—	0	09	90	16 02
Id. .	I	70	—	Id	—	0	07	70	12 46
Id. .	I	72	—	Seminativo	—	0	75	30	298 19
Id. .	I	73	1	Id.	—	2	06	50	817 74
Id.	I	73	2	Id.	—	2	53	00	573.80
Id.	I	74	—	Casa colonica e corte	—	0	01	40	—
Id	I	75	—	Pascolo	—	0	65	50	148 54
Martinella	I	18	—	Seminativo	—	2	96	00	1.704.96
Id.	I	19	—	Casa colonica diroccata	—	0	01	50	—
Voltone	I	21	—	Pascolo	—	0	54	30	244 33
Id.	I	22	—	Seminativo	—	0	67	30	266 51
Id.	I	23	—	Pascolo	—	0	19	40	87 30
Prato Fondo .	I	472	1	Prato	—	12	65	96	9.570,66
				Totali .		36	68	56	18.662,79

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2540 in data 9 settembre 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 36.68.56 e ad un reddito dominicale di L. 19.142,42 (diciannovemilacentoquarantadue e cent. 42).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Le Vigne », distintoalla Sezione I vecchio catasto, confinante:

Nord ed *est*: con il limite di proprietà;
Sud-est: con il limite di proprietà, con parte del limite nord e con il limite ovest della particella 77/1;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Madonna Loreto », distinto a vecchio catasto alla Sezione I, confinante:

Nord-est: con parte del limite sud della particella 77/1, con il limite sud-ovest della particella 76 e con parte del limite sud-ovest della particella 77/2;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada delle Vigne;
Sud-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada Vecchia della Marina;
Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località « Madonna Loreto » distinto a vecchio catasto alla Sezione I, confinante:

Nord ed *est* con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada Vecchia della Marina;
Ovest: con il limite di proprietà.

4° Accorpamento in località « Martinella », distinto a vecchio catasto alla Sezione I, confinante:

Nord e *nord-est*: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada Vecchia della Marina;
Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il torrente Fiora.

5° Accorpamento in località « Prato Fondo », distinto a vecchio catasto alla Sezione I, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con parte del limite ovest delle particelle 414/2 e 419;
Sud-ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 472/1 la cui parte sud-ovest rimane alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.130.902.05 (seimilionicentotrentamilanovecentodue e cent. 5) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9103395) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.